



PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Il giorno 12/04/16, presso la Sede della Provincia di Como, ha avuto luogo l'incontro tra le parti negoziali composte da

- Delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Presidente:
dott. Luigi Burti, Segretario Generale

- Delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

o RSU

F.P. - C.G.I.L.

F.P.S. - C.I.S.L.

F.P.L. - U.I.L.

C.S.A. Regioni Autonomie Locali

o OO.SS. territoriali

F.P. - C.G.I.L.

F.P.S. - C.I.S.L.

F.P.L. - U.I.L.

C.S.A. Regioni Autonomie Locali

Al termine della riunione le parti condividono i criteri per il riparto degli incentivi per la progettazione, di cui al documento allegato.



**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto degli incentivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici ai sensi di quanto disposto agli art. 92 e 93 del Decreto Legislativo 163/2006, recependo le modifiche introdotte dall' art. 13-bis del decreto legge 90 del 24.06.2014 convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014 in vigore dal 19/08/2014.

Normativa di riferimento precedente

- Art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006

- Art. 18 comma 4 - sexies Legge n. 2 del 28 .01.2009, successivamente modificato

con il comma 3, art. 35 della Legge n. 183 del 04/11/2010, in vigore dal 24/11/2010.

1.2 Il presente Regolamento fa propri i criteri e le modalità di ripartizione dell'incentivo fissati in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli artt. 92 e 93 del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dalla legge 114/2014.

Art. 2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

2.1 Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per lavori pubblici (richiamate altresì le specifiche di cui all'art. 3 del testo unico decreto 380 del 2001) si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, che presuppongono la predisposizione di elaborati progettuali.

2.2 Sono escluse dall'incentivo gli interventi e le attività di manutenzione.

2.3 Il presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi è la collocazione a bando di gara dell'opera pubblica.

Art. 3 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

3.1 I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il Responsabile del Procedimento;
- b) il personale incaricato della redazione del progetto;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- d) il direttore dei lavori;
- e) il collaudatore;
- f) i collaboratori tecnici e amministrativi delle figure sopraccitate.

Art. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

4.1 Gli incarichi di cui al precedente art. 3, lett. a),b),c),d), e) vengono conferiti con specifico provvedimento del Dirigente del Settore cui fa capo l'opera o il lavoro da realizzare.

Il provvedimento deve essere formalizzato prima di dar avvio ad ogni attività attuativa, con riferimento alle opere ed ai lavori contemplati nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e negli altri strumenti di programmazione.

4.2 I collaboratori tecnici ed amministrativi, di cui all'art. 3 lett. f), vengono a loro volta individuati con il provvedimento di cui sopra o con altro successivo provvedimento del Dirigente predetto. L'individuazione dei collaboratori tecnici ed amministrativi deve essere correlata alla descrizione dei compiti assegnati singolarmente, in relazione alle necessità di completamento e sostegno dell'attività delle figure di cui all'art.93 del D. Lgs. 163/06.

4.3 Nel caso in cui il personale tecnico e amministrativo, con funzioni collaborative, risulti assegnato a Settore diverso da quello presidiato dal Dirigente cui fa capo l'opera od il lavoro, l'incarico dovrà essere preceduto da intesa con il Dirigente assegnatario del personale di che trattasi.

4.4 Gli incarichi di collaborazione tecnica e amministrativa devono essere conferiti in corrispondenza all'apporto professionale richiesto a sua volta posto in relazione di congruità con la qualifica professionale ricoperta; in riferimento ai compiti affidati deve essere quantificato il compenso spettante singolarmente - nell'ambito della percentuale di ripartizione di cui a successivo articolo - in caso di completa ed adeguata esecuzione.

4.5 Gli incarichi disciplinati agli art. 92 e 93 del D. Lgs. 163/2006 possono essere conferiti anche a lavoratori di altre pubbliche amministrazioni, previa sottoscrizione di specifico accordo, nel qual caso agli stessi si applicherà la disciplina del presente regolamento.

Art. 5 - CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE

5.1 La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre successivi livelli in: preliminare, definitiva ed esecutiva.

Essa è preceduta, ai sensi dell'art. 93 commi 1 e 2 del DPR 207 /2010, da un documento preliminare e da studi di fattibilità.

5.2 Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il Responsabile del Procedimento o, se

soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

Art. 6 - QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE

6.1 L'importo destinato dalla Provincia, in qualità di ente aggiudicatore, non può essere complessivamente superiore alla percentuale massima prevista dalla legge computata sull'importo dei lavori o dell'opera posto a base di gara. L'importo così determinato è comprensivo anche degli oneri assistenziali e previdenziali a carico della Provincia e dell'IRAP.

L'80 % delle risorse così destinate sarà ripartito tra i soggetti individuati all'art. 3 del presente Regolamento.

Il restante 20 % è sin da subito accantonato per le destinazioni di cui al comma 7-quater art. 93 d.lvo 163/2006 come introdotto dalla Legge 114 del 2014.

6.2 Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, la misura dell'incentivo viene articolata come segue :

Per lavori d'importo a base d'asta superiore a 10 milioni di Euro

a)	Nuove opere, recupero, ristrutturazione, restauro.	Percentuale massima di Legge - 5,00 %
b)	Opere e lavori di adeguamento funzionale e normativo, risanamento, consolidamento, ripristino .	Percentuale massima di Legge - 7,50 %

Per lavori d'importo a base d'asta fino a 10 milioni di Euro

a)	Nuove opere, recupero, ristrutturazione, restauro.	Percentuale massima di Legge
b)	Opere e lavori di adeguamento funzionale e normativo, risanamento, consolidamento, ripristino.	Percentuale massima di Legge - 2,50 %

6.3 La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta ~~distintamente~~ per ciascuna opera o lavoro.


6.4 Nel caso in cui le fasi di progettazione interna siano supportate da tecnici esterni, la quota di incentivazione, prevista in relazione alla figura del progettista nella tabella di cui di seguito, va ridotta in misura congrua alla rilevanza della prestazione esterna, in riferimento alla complessiva configurazione progettuale, in base ad una valutazione espressa dal dirigente di settore sotto la propria responsabilità, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7 - RIPARTIZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE.

7.1 Tenuto conto dello sviluppo del procedimento relativo ai lavori pubblici, di tutti i sub-procedimenti in esso compresi nonché dell'organizzazione dell'Ente, è prevista una doppia griglia per la ripartizione del compenso incentivante, distinguendo tra le tipologie di opere di cui alle lettere a) e b) del punto precedente:

**TABELLA 1 - RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
per la realizzazione di opere pubbliche**

	FIGURE PROFESSIONALI	PUNTI % Opere a)	PUNTI % Opere b)	TEMPISTICA LIQUIDAZIONE	
A	Responsabile del Procedimento	18	18	50% al termine della fase della progettazione	50% al termine della realizzazione dell'opera
B	Progettista	35.50	28.50	100% al termine della fase della progettazione	
C	Coordinatore sicurezza nella fase della progettazione	2	2	100% al termine della fase della progettazione	
D	Direttore dei lavori	30	37		100% al termine della realizzazione dell'opera

5 

E	Coordinatore sicurezza nella fase della esecuzione	6	6		100% al termine della realizzazione dell'opera
F	Collaudatore	1	1		100% al termine della realizzazione dell'opera
G	Collaboratori tecnici e amministrativi	7.50	7.50		100% al termine della fase di competenza

7.2 La ponderazione della collaborazione tecnica e amministrativa con le figure tipiche viene determinata per ogni singolo intervento e lavoro dal dirigente secondo quanto disciplinato all'articolo 4.

7.3 La fase della progettazione termina con la pubblicazione della delibera di approvazione dell'ultima fase di progettazione prevista. Nel caso di interventi progettati sulla base di accordi/intese con altri Enti, la fase della progettazione si considera conclusa alla consegna degli elaborati progettuali e la conseguente approvazione degli stessi da parte dell'amministrazione individuata come competente dagli accordi per ogni livello di progettazione stabilito dagli accordi/intese sottoscritto.

La fase della realizzazione termina con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

7.4 Nel caso di affidamento della progettazione o D.L. o collaudo o del coordinamento della sicurezza all'esterno non si procede alla ripartizione delle quote spettanti a tali figure e, conseguentemente, si determina una corrispondente economia di spesa, in relazione alla specifica voce del quadro economico dell' opera.

7.5 Nel caso in cui le fasi di progettazione interna siano supportate solo in parte da tecnici esterni, la quota di incentivazione, prevista in relazione alla figura del progettista nella tabella di cui di sopra, va ridotta in misura congrua alla rilevanza della prestazione esterna, in riferimento alla complessiva configurazione progettuale, in base ad una valutazione espressa dal dirigente di settore sotto la propria responsabilità, sentito il RUP se diverso dal medesimo.

[Handwritten signatures and initials]

7.6 Laddove il provvedimento dirigenziale di cui all'art.4 stabilisca la necessità dell'apporto di figure qualificate di collaboratori tecnici per la redazione degli elaborati progettuali da affiancare ai progettisti ovvero da affiancare al direttore dei lavori, ai predetti collaboratori verrà attribuita una quota di incentivo fino al 12%, in scorporo alle quote spettanti alle figure professionali tipiche, progettisti e direttore lavori, come indicate nella tabella 1.

7.7 Nel caso in cui il RUP debba essere assistito da collaboratori tecnici e amministrativi al fine dell'esecuzione di procedure espropriative, a questi collaboratori verrà assegnata una quota di incentivo fino al 3%, da scorporarsi dalle quote spettanti alle figure professionali tipiche, in relazione all'apporto professionale prestato.

7.8 Nel caso in cui non si proceda al collaudo delle opere, la quota prevista per il collaudatore viene assegnata al direttore dei lavori, quale estensore del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

8.1 Per la realizzazione di opere e lavori pubblici, i compensi vengono liquidati secondo la tempistica prevista nella precedente tabella.

8.2 Per i progetti di opere e lavori pubblici, il Dirigente del Settore cui l'opera fa capo provvede alla liquidazione della somma spettante distintamente per ogni singola opera o lavoro.

8.3 I compensi spettanti per la fase della progettazione delle opere saranno attribuiti a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale dell'ultimo livello di progettazione.

8.4 La liquidazione del compenso ai progettisti, viene inoltre effettuata, in relazione allo sviluppo delle diverse fasi del processo di progettazione, secondo la seguente tabella:

	FASE	% per l'attività di progettazione delle opere di tipologia "a)"	% per l'attività di progettazione delle opere di tipologia " b) "
tabella 1	Studio di fattibilità	10	0
	Progettazione Preliminare	20	20
	Progettazione Definitiva	30	30
	Progettazione Definitiva/Esecutiva	70	80

e	Progettazione Preliminare per appalto integrato (assenza del progetto definitivo ed esecutivo)	30	0
f	Progettazione Definitiva per appalto integrato (assenza del progetto esecutivo)	60	0
g	Progettazione Esecutiva	40	50

- 8.5 I compensi spettanti per la fase della esecuzione dell'opera saranno attribuiti all'atto di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
- 8.6 Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 132 comma 1 lettere a), b), c), d), e bis) del D. Lgs 163/2006 le quote spettanti a tutte le figure individuate alla tabelle 1 e 2 relative alla fase di realizzazione dell'opera:
- vengono ridotte nella misura dell' 1 % ogni 120 gg. di ritardo rispetto al tempo contrattuale stabilito nel capitolato speciale d'appalto o nello schema di contratto allegato all'ultima fase progettuale prevista per l'opera;
 - vengono ridotte del 5 % qualora il costo a consuntivo dell'opera risulti superiore all'importo a base d'asta;
- 8.7 In ogni caso, i provvedimenti di liquidazione debbono far riferimento al provvedimento iniziale di incarico e dare conto della corretta e adeguata esecuzione dei compiti assegnati ai singoli beneficiari.
- 8.8 Annualmente verrà data informazione alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei compensi lordi corrisposti individualmente come risultanti dalla sommatoria dei provvedimenti di liquidazione.
- 8.9 I compensi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

- 9.1 I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
- 9.2 Rimangono fermi i limiti di competenza stabiliti dagli ordinamenti professionali.

Art. 10 - RESPONSABILITA'

10.1 I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 11 - PROPRIETA' DEI PROGETTI

11.1 I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva della Provincia di Como, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 12 - ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

12.1 L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13 - COMUNICAZIONI

13.1 I provvedimenti con i quali vengono affidate le funzioni e le attività incentivate ai sensi del presente Regolamento devono essere tempestivamente comunicati agli interessati.

In assenza della predetta comunicazione, i lavoratori non sono abilitati a svolgere alcuna delle attività di cui agli artt. 92 e 93 del D. Lgs. 163/2006.


Inoltre l'inadempimento del predetto obbligo informativo, costituisce elemento di valutazione del dirigente responsabile e verrà comunicato all'Organo competente.




Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

14.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di Giunta che lo approva.

Art. 15 - NORMA FINALE



15.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative di legge in materia.



The bottom right section of the page contains several handwritten marks. On the left is a large, stylized signature. To its right are two smaller signatures. Further right are the initials 'm' and 'j'. At the top right is a large, vertical signature.